

IV.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1895

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Risultato delle votazioni di ballottaggio fatte nella seduta precedente per completare alcune Commissioni — Discussione del progetto di legge: Disposizioni relative alle strade comunali obbligatorie — Parlano il senatore Faina Eugenio, il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Calenda Andrea, relatore — Rinvio dell' articolo unico del progetto allo scrutinio segreto e votazione del medesimo — Il presidente dichiara che è nulla la votazione per mancanza del numero legale e che sarà rinnovata nella prossima seduta.*

La seduta è aperta alle ore 16 e 25.

È presente il ministro dei lavori pubblici. Più tardi interviene il ministro degli affari esteri.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale è approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il ministro della pubblica istruzione dell'opera: *Le gallerie nazionali italiane, notizie e documenti* (anno I);

Il preside del reale Istituto d'incoraggiamento di Napoli degli *Atti di quel R. Istituto* (vol. VII, serie 4^a);

Il preside dell'Accademia pontoniana del vol. XXIV degli *Atti di quell'Istituto*;

Il preside della R. deputazione di storia patria per le provincie Toscana ed Umbria del volume contenente i *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*;

Il ministro della R. marina di alcune *Carte idrografiche dei porti italiani*;

I rettori delle RR. università di Roma, Palermo, Napoli, Genova e Padova, del rispettivo: *Annuario scolastico 1894-95*;

I prefetti di Porto Maurizio, Vicenza, Torino, Brescia, Treviso, Milano e Pesaro-Urbino degli: *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1894*;

Il direttore della R. scuola superiore di commercio di Bari dell' *Annuario scolastico 1894-95*;

Il preside della R. accademia di scienze, lettere ed arti di Padova degli: *Atti e memorie di quella R. accademia per l'anno 1893 e 1894*;

Il direttore della R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna dell' *Annuario scolastico 1894-95*;

Il direttore del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, delle seguenti pubblicazioni: *Annuario per l'anno 1894-95*; *Ricerche istologiche del dott. U. Rossi*; *Delle uova degli anfibi del dott. Rossi*;

Il sindaco di Torino, della pubblicazione per titolo: *Servizi municipali 1893-94*;

Il presidente della R. accademia della Crusca degli *Atti della R. accademia contemplati nell'adunanza pubblica del 9 dicembre 1894*;

Il presidente della R. Deputazione di storia patria per le provincie modenesi del vol. VI, serie 5^a, degli *Atti e delle memorie di quella R. Deputazione*;

Il presidente dell'Associazione italiana di beneficenza in Trieste del *Rendiconto finanziario per l'anno 1894* di quell'Associazione;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio delle seguenti pubblicazioni:

Carta idrografica d'Italia;

Atti della Commissione consultiva per la fillossera;

Statistica industriale per le provincie di Firenze, Aquila, Chieti, Teramo e Piacenza;

Atti della Commissione centrale dei valori per le dogane;

Il cav. G. B. Galletti:

Cenno sul progetto di legge circa ai latifondi, ecc.;

Religione anemica e politica nell'imbroglio;

Libero esame;

L'Italia e l'onorevole Crispi al principio del 1895;

Il signor P. Cugia di una *Lettera aperta all'onorevole deputato Francesco Pais*;

Il signor Alessandro Stoppato di uno scritto intitolato: *I reati ministeriali e l'art. 47 dello Statuto*;

Il signor Andrea Marcello di un suo lavoro dal titolo: *Fonti italiane per la scoperta del nuovo mondo*;

Il signor avv. Nicola Falsetti del *Discorso d'inaugurazione dell'anno giuridico 1895*, da lui pronunciato al tribunale di Lanciano l'8 gennaio 1895.

Risultato delle votazioni di ballottaggio.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio tra i signori senatori Alfieri e Scelsi per completare la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti	75
Maggioranza	38

Il signor senatore Alfieri ottenne voti 62; il signor senatore Scelsi 12; schede bianche 1.

Eletto il signor senatore Alfieri.

Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio tra i signori senatori Paternò e Rignon per completare la Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti	74
Maggioranza	38

Il signor senatore Paternò ottenne voti 44; il signor senatore Rignon 28; schede bianche 3.

Eletto il signor senatore Paternò.

Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio tra i signori senatori Ferraris ed Allievi per completare la Commissione per l'esecuzione della legge sull'abolizione del corso forzoso:

Senatori votanti	74
Maggioranza	38

Il signor senatore Ferraris ottenne voti 60; il signor senatore Allievi 13; schede bianche 1.

Eletto il signor senatore Ferraris.

Così sono completate tutte le Commissioni permanenti che il Senato doveva nominare.

Nelle tre ultime Sessioni il Senato nominò pure una Commissione per l'esame eventuale dei trattati di commercio e delle tariffe doganali. Non so se il Senato voglia procedere anche per questa Sessione alla nomina di una Commissione identica . . .

Voci. Al presidente!

PRESIDENTE . . . Pare che il Senato voglia fare al presidente l'onore d'incaricarlo, come già nelle Sessioni passate, di nominare questa Commissione.

In una prossima seduta indicherò al Senato i nomi dei signori senatori che avrò scelto.

Discussione del progetto di legge: Disposizioni relative alle strade comunali obbligatorie (N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Disposizioni relative alle strade comunali obbligatorie.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Come prima parte dell'art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338, viene aggiunta la disposizione seguente:

« Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 potranno per espressa deliberazione delle Ammi-

nistrizioni comunali essere applicate così per la costruzione e sistemazione come per la manutenzione delle strade comunali che cadono sotto la disposizione dell'art. 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2218, allegato F ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione di questo progetto di legge, e do facoltà di parlare al signor senatore Faina Eugenio.

Senatore FAINA E. Farò poche osservazioni, tanto più che non ho molta fiducia che le mie proposte possano essere accolte.

Non mi fermerò sopra la questione costituzionale che sorge dalla sola presentazione della legge così come viene proposta.

Sta in fatto che la legge relativa alle strade comunali obbligatorie fu nello scorso anno votata dalla Camera dei deputati in una forma, e dal Senato in un'altra; cioè fu messo, nella votazione del Senato un comma dell'art. 2°.

Io non discuterò se in questa diversità di testo, era il caso di pubblicare la legge nella forma votata dal Senato, o di prendere altra determinazione.

Veramente stando alla lettera dello Statuto ed alla consuetudine, un progetto che, per una ragione qualsiasi, e sia pure per materiale errore, non è votato nella stessa identica forma dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, non può essere promulgato come legge dello Stato.

Ma il Governo ha creduto diversamente, e la legge relativa alle strade obbligatorie fu pubblicata secondo il testo approvato dal Senato, nel quale manca nientemeno che una delle disposizioni principali, quella che accorda a comuni la facoltà d'imporre le prestazioni in natura.

In merito a quest'articolo omissso allora ed oggi ripresentato dirò solo questo: Delle imposte speciali create colla legge del 1868 per la costruzione delle strade obbligatorie una sola, quella delle prestazioni in natura, viene conservata a favore dei comuni e resa anche più gravosa ai contribuenti, perchè applicabile non solamente alla costruzione e manutenzione delle strade obbligatorie, ma anche alla manutenzione delle strade comunali facoltative, di quelle cioè che non hanno altra base che nella legge del 1865. È vero che questa disposizione fu approvata in realtà dalla Camera dei deputati e dal Senato, ma è vero altresì che di tutte le imposte create con la legge del 1868, la meno

equa è precisamente quella delle prestazioni in natura. Per convincersene basta osservare che è tassa personale e uniforme per quota unica, e che grava perciò ugualmente tutti i cittadini senza riguardo nè alle loro rendite nè all'utilità che ricevono dalla strada alla cui costruzione o manutenzione le prestazioni in natura sono destinate; e ciò mentre vi erano nella stessa legge altre tasse, quella per esempio sui maggiori utenti, la quale aveva almeno questo di buono che veniva pagata solo dai contribuenti che dalla strada ritraevano maggior beneficio, ossia dai proprietari delle terre poste ad un chilometro a destra ed a sinistra della strada da costruirsi.

A me pare che se di quelle tasse speciali una era da conservarsi, era questa che proporzionava l'imposta al beneficio; nè vi ha divario fra costruzione e manutenzione, perchè se la tassa oggi deve servire a mantenere la strada, chi vi ha maggior interesse del proprietario che di quella strada direttamente si serve?

Invece questa imposta è abolita, mentre è conservata l'altra delle prestazioni in natura, le quali gravano, secondo alcuni vogliono, la generalità di tutti gli abitanti del comune, o, come meglio prescrive l'art. 11 del regolamento del 1874, solamente gli abitanti della contrada o frazione attraversata dalla strada.

La proposta che io mi permetto sottoporre all'esame, non al voto, del Senato, sarebbe di ripristinare almeno anche la tassa maggiori utenti; sarebbe una compensazione.

Se da un lato noi diamo ai comuni la facoltà di imporre sopra i contadini, i quali debbono personalmente andare a prestar l'opera loro, (mentre non la prestano i proprietari, i quali generalmente non abitano la campagna e spesso non risiedono neppure nel comune ove posseggono) se i contadini, dico, devono fare quattro giornate gratuite (ciò che equivale a pagare quattro lire per ciascun uomo valido), almeno che alla manutenzione della strada contribuiscano anche i maggiori utenti.

Quindi la mia proposta è semplicissima: concedere ai comuni anche questo cespite per la manutenzione delle strade. Ne avranno grande beneficio i comuni e le strade saranno meglio custodite e mantenute di quello che oggi non sieno.

Il gravame che pesa sui maggiori utenti è

lieve, anzi lievissimo, perchè non può superare il 5 per cento dell'imposta principale governativa sui terreni che stanno ad un chilometro di distanza a destra ed a sinistra della strada, ma non è lieve il vantaggio per i comuni, poichè si sa che questa imposta, moltiplicata per un numero di chilometri ragguardevole, rappresenta per i piccoli comuni rurali, che hanno bilanci limitati, una buona risorsa.

Ma checchè sia di ciò, e se questa mia proposta non verrà accettata prego almeno l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dare qualche schiarimento per evitare inconvenienti che già si vengono verificando in seguito alla pubblicazione della nuova legge sulle strade comunali obbligatorie. So che alcuni prefetti l'hanno interpretata così: La tassa maggiori utenti è soppressa; quindi anche quei contribuenti i quali hanno cominciato a pagarla sotto il regime della legge 1868, secondo la quale era obbligatorio per anni venti e costituiva il cespite *B* del fondo speciale, sono esonerati dal pagamento di questa imposta per il resto del ventennio.

Se questa interpretazione fosse corretta ne verrebbe uno sconcio gravissimo. L'articolo 5, se non m'inganno, della legge del 1868 dice che i proprietari i quali non vogliono pagare questa tassa per 20 anni possono convertirla in un pagamento, da farsi una volta tanto, eguale a dodici annualità, salvo errore.

Molti proprietari hanno effettuato la convenzione in dodici annualità, mentre altri vengono pagando anno per anno.

Ora sarebbe strano che i primi dovessero scontare il fio del loro zelo ed i secondi avere un premio immeritato.

A me sembra che se deve essere abolita la imposta « Maggiori utenti », dovrà esserlo per l'avvenire, ossia non potrà applicarsi per la manutenzione, ferma rimanendo per tutti i venti anni stabiliti dalla legge del 1868, per tutte le strade comunali obbligatorie costruite o da costruirsi.

E dico da costruirsi perchè la legge attuale esonera il Governo, le provincie ed i comuni da assumere nuovi impegni per l'avvenire, ma mantiene quelli presi anche per le strade comunali obbligatorie non costruite, per le quali siano state indette o deliberate le aste prima del 23 luglio dell'anno corrente. Per queste

strade i maggiori utenti dovranno pagare per venti anni in base alla legge del 1868?

Credo di sì, e spero che questa sia l'interpretazione che verrà data anche dal signor ministro.

L'altra interrogazione che mi permetto di fare riguarda le opere obbligatorie.

Si deve fare il ruolo unico per tutti i contribuenti del comune? I contribuenti, i cittadini domiciliati in una estremità del comune saranno obbligati a prestare l'opera loro all'altra estremità, oppure i ruoli saranno fatti per contrada, e limitati a quelle attraversate dalla strada da mantenersi?

La legge non lo dice, e pare che ciò sia lasciato in balia dei Consigli comunali, i cui regolamenti in materia dovranno essere approvati dalla Giunta amministrativa.

È vero che il regolamento generale del 1871 prescrive che il ruolo deve essere fatto per contrada, ma il regolamento non è legge; e i diversi comuni hanno applicato l'uno o l'altro modo, e talvolta un po' dell'uno e un po' dell'altro, secondo la mutabilità dei Consigli comunali.

Uno schiarimento im proposito tornerà certo opportuno.

Io concludo che sarei lieto se l'onorevole ministro volesse accettare la mia proposta, che si riduce a questo: concedere ai comuni la facoltà d'imporre la tassa « Maggiori utenti » come correttivo di quella delle prestazioni in natura.

Se l'onorevole ministro non crederà di accettarla, non ho speranza che venga raccolta da altri, ed io l'abbandono; ma almeno non avrò la responsabilità di aver fatto cosa che non risponde a quei principi di equità e di giustizia ai quali le nostre leggi dovrebbero sempre ispirarsi.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole preopinante ha osservato in primo luogo che il testo della legge che porta la data del 19 luglio 1894 non corrisponde a quello approvato dalla Camera dei deputati, e però non gli pare corretto l'atto del Governo che diede forma di legge al testo deliberato dal Senato.

Credo anch'io coll'onorevole senatore che le cose non sieno procedute colla dovuta rego-

larità; ma siccome al Senato piace che le cose sieno dette chiaramente come stanno, dirò di un sol tratto che la pubblicazione della legge avvenne prima che l'Amministrazione si fosse accorta della omissione di un paragrafo della legge quale era stato proposto e deliberato dalla Camera elettiva. Nel che l'Amministrazione non ci ha veramente molta colpa, come non ne ha il Senato, se non s'è accorto della diversità dei due testi su cui è avvenuta la discussione nei due rami del Parlamento, giacchè l'omissione si trova nel testo ufficiale trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato.

Più tardi si conobbe l'errore, e fu allora che ho ritenuto mio dovere di ripresentare al Senato, o meglio di *presentare* al Senato, l'articolo negli stessi termini coi quali era stato approvato dalla Camera elettiva.

Consento quindi coll'on. Faina che ci siamo trovati in condizione di anormalità, perchè le leggi devono essere quelle volute dai due rami del Parlamento; ma da ciò che avvenne, non si è avuto danno alcuno e nessun inconveniente si è verificato, al quale si debba ovviare. Pur nondimeno io devo lodare l'osservazione molto assennata dell'onorevole preopinante, al quale non sarà sfuggito il riflesso che le disposizioni convertite in legge furono realmente deliberate dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento. Ciò che attenua di molto la portata delle sue osservazioni.

Entrando poscia nell'esame dell'articolo di legge, l'onorevole senatore Faina ha avvertito, che l'onere delle prestazioni in natura, al quale si vuol dare una maggiore estensione, colpisce non solamente i ricchi, ma anche i poveri; anzi, diceva egli, i poveri altrettanto che i ricchi.

Io, veramente, non partecipo a questa sua opinione. Già coloro che sono assolutamente nulla tenenti non sono compresi per nulla nelle liste che si mandano agli esattori per la riscossione della tassa. Non possono quindi dolersi se questa legge intende ad ottenere anche dai meno abbienti che concorrano alla manutenzione delle strade comunali.

Io appartengo a provincie dove le prestazioni in natura per la manutenzione delle strade comunali erano di diritto comune, tanto che a malgrado che le leggi nuove avessero lasciato qualche dubbio sulla legittimità del provvedimento, dura in molti comuni la consuetu-

dine di provvedere col mezzo delle prestazioni in natura, conosciute col nome di *comandate*, al mantenimento delle strade comunali in buono stato di manutenzione.

D'altra parte mi consenta l'onorevole senatore Faina che io gli rammenti, e credo in ciò di avere consenziente l'intero Senato, che la questione della manutenzione delle strade comunali è un argomento per sè gravissimo, che occupa da lunghi anni l'attenzione del Governo, al quale spetta d'impedire che strade costrutte con ingente spesa vadano miseramente perdute per difetto di manutenzione.

Ora più che mai è venuto tempo di provvedere, perchè disgraziatamente di queste strade comunali obbligatorie se ne sono costrutte tante, e si potrebbe anche dire troppe, ed intanto si pensa, meno che mai, a mantenerle convenientemente. Parve quindi propizia l'occasione che si è offerta al Governo, per domandare che il principio introdotto nella legge del 1868 che contempla le strade obbligatorie venisse esteso alle altre strade comunali. Se per la costruzione delle strade obbligatorie comunali si è trovato buono il sistema delle prestazioni in natura, perchè non si dovrebbe applicare egualmente per la costruzione e la manutenzione delle altre strade comunali, che sono dichiarate tali dalla legge del 1865, ed hanno uguale e forse maggiore importanza di molte altre, costrutte talvolta per un semplice capriccio di amministratori comunali? Ed io devo credere che il ragionamento così semplice in se stesso abbia trovato il favore del pubblico, poichè nell'altra Camera non sorsero contrasti, davanti alla necessità suprema da tutti riconosciuta, di assicurare la manutenzione delle strade comunali.

Io poi non credo del tutto esatto quello che ha detto l'on. preopinante, vale a dire che il ricco proprietario, il quale dimora lontano dalle sue terre, si trovi esente da questo tributo. Il rimprovero sarebbe giusto, se non fosse altrettanto vero che questo proprietario è chiamato a pagare in ragione dell'importanza dei beni che possiede, ossia, principalmente in relazione al numero degli animali che tiene nelle sue terre. Non è dunque fondata l'obbiezione, siccome non regge l'altro obbietto che noi con questa legge offendiamo il principio della proporzionalità dell'imposta, con danno delle classi meno agiate.

Non si vuole d'altronde dimenticare che i benefizi della viabilità non si sentono soltanto dai grossi proprietari di terre, ma si sentono, in proporzione forse anche maggiore, dai piccoli proprietari e da tutti gli abitanti di uno stesso paese, e deve quindi parer giusto che tutti concorrano, in giusta misura, ad assicurarsi il beneficio della viabilità ordinaria.

Nè si tratta qui di vera imposizione di tasse. Lo Stato non impone l'obbligo delle prestazioni personali; concede soltanto ai comuni la facoltà di applicare questa tassa, e nulla più.

Si è parlato tanto e si va parlando tutti i giorni di decentramento. Ognuno di noi può avere una opinione particolare sull'argomento; ma nessuno troverà eccessivo che si lasci una certa larghezza ai comuni quando si tratta di provvedere ad un bisogno così sentito com'è questo della viabilità comunale.

Pochi, o molti, useranno di questa facoltà che noi ad essi concediamo, e noi non dobbiamo entrar giudici dell'uso che faranno di questa facoltà, purchè la materia sia retta da speciali regolamenti da approvarsi dalle Giunte provinciali amministrative, affinchè l'applicazione di questo principio non dia luogo agli inconvenienti che teme l'on. preopinante.

È parso invece all'onor. Faina che si potesse con maggior giustizia conservare la tassa che pesa sui maggiori utenti. Questo sì, onor. collega, che andrebbe a colpire un'altra volta la proprietà territoriale che versa in tante strettezze! Ma al di fuori di questa considerazione, io penso che l'onor. preopinante s'inganna se crede che questa tassa dei maggiori utenti si sia applicata in addietro con grande facilità. Io non posso parlare che dei paesi che conosco particolarmente, ma posso affermare che nei miei paesi, non si è mai potuto ottenere che questa tassa dei maggiori utenti venisse applicata nei termini e nella misura di legge. Si è ottenuto che i maggiori utenti portassero un determinato concorso nella spesa, ma quasi dovunque si sono trovate immense difficoltà nella formazione dei ruoli di riscossione, quando il contributo si è voluto elevare ad una quarta parte della spesa. Tanto è ciò vero che, nel passato, moltissimi furono i reclami prodotti contro i ruoli delle riscossioni preparati dalle amministrazioni comunali, attesoche nella pratica il criterio stabilito dalla legge del 1868 si dimo-

stra poco razionale, e credo perciò che non sia cosa equa e conveniente, nè al momento presente opportuna, accordare ai comuni la facoltà di gravare sotto altra forma la proprietà territoriale.

D'altronde bisogna por mente, che lo scopo principale della legge è quello di provvedere alla manutenzione ed alla conservazione delle strade già costrutte. Si capisce che per la costruzione di nuove strade si possa richiedere ai maggiori utenti un concorso speciale; ma quando si tratta della manutenzione ordinaria, d'un onere continuo, che deve colpire la generalità dei contribuenti, manca la ragione di un trattamento così diverso, che non è punto giustificato.

Ma di ciò mi sembra aver detto abbastanza perchè non debba pregare l'onor. senatore Faina a non voler insistere nella sua proposta.

Devo piuttosto rispondere ad alcune domande che egli mi ha indirizzate.

Se ho ben capito, l'onor. Faina desidera sapere se il riparto delle prestazioni in natura debba essere fatto con un ruolo unico, o piuttosto con un ruolo speciale.

Io non mi credo licenziato a dargli una risposta che tronchi ogni dubbio in proposito, poichè trattandosi d'imposta che deve essere decretata ed applicata dai comuni, credo che essi abbiano libertà di fare un ruolo unico, oppure un ruolo speciale. Dal momento che la materia deve essere retta da regolamenti speciali e adatti alle condizioni locali, si deve anche in ciò lasciare ai comuni intera libertà di giudizio.

Però se io fossi interpellato su questo argomento, la mia opinione sarebbe che, trattandosi di provvedere ad un servizio obbligatorio per i comuni, come è certamente questo della viabilità comunale, il ruolo abbia da essere unico, perchè in materia di tributi comunali noi non applichiamo il principio della specializzazione misurata alla ragione del beneficio individuale, e però tutti i contribuenti di uno stesso comune, devono essere sottoposti alle stesse gravanze.

Diversamente avviene, quando si tratta di strade semplicemente vicinali che sono a carico, per la manutenzione, dei singoli utenti, che sono anche i proprietari del suolo; ma quando si tratta di strade che sono di proprietà

comunale, il ruolo, generalmente parlando, deve essere unico. Ripeto però, che dal momento che l'imposizione della tassa è facoltativa, spetterà ai comuni di adottare l'uno o l'altro partito, quando avverrà di formare il regolamento, che dovrà riportare l'approvazione della Giunta amministrativa.

Posso invece rispondere più chiaramente all'altra domanda che mi ha mosso l'onorevole senatore Faina. Egli mi ha chiesto se trattandosi di impegni precedentemente presi per strade obbligatorie costrutte o da costruire, le disposizioni della nuova legge abbiano prodotto l'effetto di far cessare gli impegni precedentemente presi in forma obbligatoria.

Rispondo adunque, che dove si tratti d'impegni presi anteriormente in relazione a strade già costruite od in costruzione, ovvero di quelle già dichiarate obbligatorie, chiamate a godere del sussidio governativo, l'impegno deve durare, perchè non è lecito ritornare sopra impegni precedentemente presi che non si possono onestamente revocare. In altri termini la legge del 19 luglio 1894 lascia intatti gl'impegni anteriori, purchè si tratti di strade che possono aspirare al sussidio dello Stato. Non così per le altre strade sebbene dichiarate obbligatorie, che i comuni intendessero costruire quindi innanzi senza il concorso dello Stato e senza il diritto di valersi della tassa stabilita dalla legge del 1868 a carico dei maggiori utenti.

Concludo: sul primo punto discorso dall'onorevole Faina, ho dichiarato come sono andate le cose. Il Senato, che mi conosce per lunga prova, sa che sono avvezzo a mettere i punti sugli *i*.

Nella pubblicazione della legge 19 luglio 1894 è avvenuta una omissione non per colpa del Ministero, nè del Senato, ma per semplice errore di copiatura nel testo deliberato dalla Camera dei deputati. Appena avvertito il fatto l'Amministrazione si diede cura di pregare il Senato a voler ristabilire l'articolo 2 di detta legge, come era stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

In merito ho esposto succintamente le ragioni, per le quali non credo che si possa accettare l'aggiunta, che l'onor. Faina intendeva proporre, ma che probabilmente rinunzierà a presentare.

In quanto ai due quesiti, che egli mi ha rivolto, ho risposto come mi è parso meglio, e spero che almeno in questa parte l'onorevole senatore Faina sarà soddisfatto delle mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Faina.

Senatore FAINA E. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro dei lavori pubblici per la risposta esauriente che egli ha dato alla prima parte delle mie osservazioni, e godo che così sia, e che ne rimanga traccia nei verbali del Senato. Il Governo riconosce che la promulgazione della legge del luglio 1894 non fu regolare, ma che, avvenuta la promulgazione, a scanso di inconvenienti maggiori, anzi che dichiararla nulla e come non avvenuta, ha preferito rimediare con la presentazione di questo progetto di legge. E sia; ma rimanga ben stabilito che non si possa in nessun modo pubblicare come legge un progetto il quale non abbia, sia pure per equivoco, sia pure per errore materiale, la identica dizione approvata tanto dal Senato, quanto dalla Camera dei deputati. Siccome a me premeva che non si creasse un precedente, che potrebbe divenire pericolosissimo, io sono per questo lato perfettamente soddisfatto.

Non posso dire lo stesso per ciò che riguarda l'aggiunta da me proposta relativamente alla tassa dei maggiori utenti. Io dubito che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, troppo occupato in questioni ben più gravi, non abbia in questo momento del tutto presenti le disposizioni della legge del 1868 sulle strade comunali obbligatorie. Egli crede che la tassa prestazioni in natura venga pagata solo dai proprietari grandi e piccoli; ma no; viene pagata da tutti, proprietari e nulla tenenti, poveri e ricchi, in natura o in denaro, anche da quei poverissimi, che non figurano nel ruolo tassa di famiglia nemmeno nell'infima categoria, purchè siano uomini validi ed abbiano compiuto ventun'anni, e non abbiano oltrepassato i sessanta; però con questa differenza sostanziale; che per il bracciante la tassa rappresenta quattro giornate effettive di lavoro non pagato, e per me, che converto la tassa in denaro, rappresenta cinque lire nominali, che con la riduzione del venti per cento si riducono a quattro lire effettive. Dunque che differenza sensibile ci sia, ognuno lo comprende.

E nemmeno per ciò che riguarda il ruolo unico posso dirmi soddisfatto. Il ministro non dice che sia obbligatorio, ma che resta in facoltà dei comuni deliberare se intendono applicare l'imposta a tutti gli abitanti del comune o solo a quelli delle frazioni dove si fanno i lavori di manutenzione. Avrei preferito che restasse ferma l'interpretazione data dall'art. 11 del regolamento 1894, con la quale vengono evitate ai contribuenti noie e fastidi infiniti, cui sono spesso soggetti senza alcun vantaggio del comune.

Rifletta il Senato che alle prestazioni sono tenuti i cittadini per loro e per le bestie da tiro o da soma da loro possedute.

Se non vogliono pagare in denaro sono obbligati a presentarsi sul lavoro; e siccome hanno diritto a comprendere nella giornata anche il viaggio, spesso avviene che, partiti di buon mattino, arrivano sul mezzodì, fanno un saluto all'assistente dei lavori e poi tornano a casa, perchè la giornata fra l'andare e il tornare è passata, con quanto vantaggio del comune è ovvio il comprendere.

Per queste ragioni pratiche io credo preferibile il ruolo per contrade, e deploro l'incertezza in cui resta la cosa.

Se le prestazioni in natura si facessero per contrade potrebbero andare, perchè in fondo il contadino presta volentieri l'opera sua per la strada che egli percorre, e solo si rifiuta quando è chiamato a lavorare per una strada della quale egli non si giova mai.

Concludo: io non proponeva la soppressione delle prestazioni in natura, chiedeva che contemporaneamente venisse conservata anche la tassa, « maggiori utenti » la quale se in qualche regione, come quella cui appartiene l'onor. ministro, non fu applicata, nel resto del Regno fu sempre riscossa a tenore di legge e senza difficoltà.

Ma l'onorevole ministro non accetta alcun emendamento, forse per non toccare alla legge del luglio 1890, di cui questa è una sanatoria e non sollevare di nuovo tutta la questione, ed io non insisto.

Mi limito a prendere atto della esplicita dichiarazione del signor ministro che cioè l'imposta, *maggiori utenti*, per tutte le strade obbligatorie costruite e da costruirsi, ossia per tutte le strade per le quali lo Stato paga sus-

sidi, debba essere applicata per l'intero ventennio secondo la lettera e lo spirito della legge del 1868; è già qualche cosa perchè risolve secondo giustizia un quesito che era stato già presentato, anzi risolve una questione, perchè so che già nel corrente anno molti comuni hanno dovuto rinunciare a questo cespite, anche per le strade già costruite, e ciò per errata interpretazione della legge votata lo scorso anno. Non avesse servito ad altro, la mezz'ora in cui ho intrattenuto il Senato, su questo argomento, non sarà stata interamente perduta.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALEND A., *relatore*. L'onorevole ministro ha dato sufficienti spiegazioni della necessità per la quale il Senato deve discutere una legge di correzione per avvenuta omissione. Ha detto come e perchè la omissione è avvenuta. Il Senato in ciò non ha veruna colpa, o meglio può dirsi che tanta è la colpa di tutti che quasi è di nessuno. Posto ciò, parve all'Ufficio centrale che non eravi altro modo più acconcio e deferente di quello ora adottato; cioè presentare di nuovo al Senato un disegno di legge nel quale fosse compreso quel tale articolo che era stato omissso quando il primitivo disegno di legge fu prodotto al Senato; e sul proposito non occorre altra spiegazione.

Dirò che il nostro Ufficio centrale quando ha esaminato questo disegno di legge ha ristretto solamente il suo esame sull'articolo che era presentato; e innanzi tutto ha considerato che era un articolo della legge già dalla Camera votata, quindi ha fatto a se stesso il quesito: Occorre esaminare in merito tutti i provvedimenti per rimandare innanzi alla Camera una legge che essa aveva già approvata?

Seguendo le consuetudini eque e deferenti del Senato, il vostro Ufficio centrale ha dichiarato che poichè tutto il disegno di legge era stato discusso dalla Camera dei deputati e poichè le parti più importanti del medesimo disegno erano state già discusse dal Senato, non vi potesse essere veruna obbiezione ad approvare anche questo articolo aggiuntivo che era stato omissso allorchè al Senato fu presentato il disegno di legge.

Ma io aggiungerò che anche il vostro Ufficio centrale sollevò a se stesso le questioni

gravi, o almeno assai sottili, delle quali ha tenuto parola l'onorevole preopinante, e sulle quali l'onorevole ministro — pare all'Ufficio centrale — abbia dato spiegazioni esaurienti.

L'Ufficio centrale ha mosso a se stesso questa domanda: È vero, oppur no che le strade comunali, obbligatorie o non obbligatorie, per le quali si sono spese ingenti somme, per negligenza nella manutenzione, vanno lentamente a rovina?

Primo punto. Conviene o non conviene volere mantenere un aggravio alla proprietà fondiaria già tanto martellata, allorchè il Governo presenta un disegno di legge per il quale questa proprietà viene anche in qualche parte sollevata?

A questa doppia domanda il vostro Ufficio centrale ha dato una risposta affermativa.

Poichè v'è, non dico se bella, l'abitudine di scaricare sulle provincie e sui comuni ogni sorta di spese sotto colore di nuove attribuzioni e di maggiori libertà, l'Ufficio ha ritenuto che per i comuni sia un vantaggio potersi avvalere della prestazione d'opere per la manutenzione delle strade; e così evitare la necessità di altre tasse per fare fronte alla spesa.

L'onor. preopinante osservava: non sarebbe stato meglio, poichè si era già in questo pendio di larghezza verso i comuni, non sarebbe stato meglio accordare anche ad essi la facoltà della imposta del cinque per cento a carico de' maggiori utenti?

Se ai comuni si dà facoltà di continuare a martellare la proprietà fondiaria senza dubbio essi potrebbero avere maggiori vantaggi; ma dacchè nel disegno di legge presentato, e per errore già passato come legge definitiva, si era abolita non solo la imposta del cinque per cento sui maggiori utenti, ma anche l'altra più generale imposta del cinque per cento su tutto il catasto del comune per la costruzione delle strade obbligatorie, al vostro Ufficio centrale è parso non esser conveniente introdurre la minore, ma sempre gravosa tassa sui maggiori utenti, cioè su coloro che possiedono terreni fiancheggianti la strada che si è costruita per la larghezza di un chilometro; senza dire che la introduzione di questa aggiunta avrebbe naturalmente portato la necessità di rimandare alla Camera un disegno di legge già ampia-

mente discusso in uno dei rami del Parlamento ed anche ampiamente esaminato dal Senato.

Ma domanda l'onor. propinante: pare a Voi che sia una bella tassa questa delle prestazioni d'opera? Non è questa una tassa che a preferenza colpisce i poveri più che i ricchi? Io dico che le tasse tutte non sono belle, ma questa è una tassa che colpisce tutti; le quattro giornate bisogna che si facciano da tutti, salvo che tutti le possano riscattare mediante pagamento sulla tariffa determinata dal Consiglio comunale per la commutazione.

Ma aggiungo altresì che se anche il povero paga, il ricco paga di più, perocchè per lui pagano i coloni, anche in ragione delle bestie che sono alimentate sul fondo del padrone, e si capisce che l'opera o la contribuzione pagata dal fittaiolo si risolve in una diminuzione del fitto.

Ma se pur questo non fosse, poteva e doveva il Governo allorchè dava facoltà ai comuni (si badi, è una facoltà che si dà), modificare tutto l'organismo delle prestazioni d'opera?

La prestazione d'opera introdotta nella legge del 1868, approvata dopo tante obiezioni, e non dico irragionevoli, dei dottrinari, ma col favore degli uomini pratici, è organizzata nel modo come s'è detto, e colla legge del 1868 sulle strade obbligatorie e non è mal tollerata dai comuni. Con un articolo aggiuntivo e per incidente non poteva essere modificata.

Dunque era questione di lasciare o pigliare. Ed il vostro Ufficio ha conchiuso: è meglio pigliare; è meglio dar facoltà ai comuni che finora hanno abbandonato queste strade obbligatorie per le quali si sono spese gravissime somme, meglio, io dico, con tale facoltà dare altri mezzi ai comuni di poterle mantenere se pure sieno state ora confuse con le strade comunali, mentre già anche con le prestazioni d'opera furono esse costrutte. Al vostro Ufficio centrale è parso così.

L'onorevole ministro ha dato convenienti spiegazioni circa la retta applicazione della legge del 1868 sulle strade obbligatorie ai dubbi promossi dal mio onorevole collega.

Io certo non posso affermare cosa che possa parere meno che esatta; ma io gli dirò che nella mia lunga esperienza ho osservato che quando si è trattato di introdurre e approvare le prestazioni d'opera, ad evitare un coro ge-

nerale di reclami si è applicato un ruolo unico per tutto il comune. Meno difficile era stabilire la imposta del 5 per cento sui maggiori utenti, perocchè v'era un criterio certo: riguardava solamente i proprietari che si trovassero ad un chilometro dalle dette strade; ma come si fa ad obbligare alla prestazione d'opera gli abitanti d'una contrada? Su quali criteri senza pericolo di commettere ingiustizie? Ne' nostri comuni non vi sono tasse e ruoli speciali per una parte solamente del territorio comunale; e quindi quello del ruolo generale è stato il concetto accettato e generalmente attuato.

Non so nè niego che vi sono dei comuni i quali abbiano determinato prestazione d'opera per quella sola contrada in vantaggio della quale era specialmente costruita la strada; ma se questo si è fatto e reclami non vi sono stati, la legge, che su ciò taceva, non è sembrata violata e si è andato avanti così. Io però mi attengo al sistema disopra espresso.

L'Ufficio centrale per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre brevemente, ha creduto che si potesse e dovesse approvare questo articolo aggiuntivo, e la stessa preghiera rivolge ora al Senato. Si tratta di non respingere una legge già approvata dall'altro ramo del Parlamento, una legge che dà facoltà ai comuni - non impone l'obbligo - di trovare anche nelle prestazioni d'opera i mezzi per soddisfare ad un debito che loro spetta, quello cioè di non lasciare andare in rovina strade di somma utilità e che tanti sacrifici in opere e denaro hanno costato ai comuni, cioè ai contribuenti.

PRESIDENTE. Nessun altro essendo iscritto, dichiaro chiusa la discussione, e non essendovi proposte, trattandosi di un disegno di legge

di un solo articolo, si voterà ora a scrutinio segreto.

Intanto, non essendovi per domani in pronto materia per una seduta pubblica, io prego i signori senatori di riunirsi alle ore 16 negli Uffici per l'esame dei progetti di legge:

Avanzamento nel Regio Esercito (N. 10);
Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno e della Sicilia (N. 3).

È probabile che lunedì il Senato possa riunirsi per deliberare sull'indirizzo in risposta al discorso della Corona. Ad ogni modo, nel caso, ne sarà dato avviso a domicilio ai signori senatori nella giornata di domenica.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge ora discusso.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere all'appello.

Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa, e si procederà alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Dall'enumerazione dei voti è risultato il Senato non essere in numero, quindi si ripeterà la votazione nella prossima seduta, per la quale i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 19 e 10).